



DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE TECNICHE ED
INVESTIMENTI

STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE GARE E
CONTRATTI - ACQUISIZIONE LAVORI,
BENI E SERVIZI

Sede :Via Natisone 11
33057 Frazione Jalmicco Palmanova

Direttore Dott. Guerrino Varutti

Responsabile del procedimento:

Guerrino Varutti, 0432/921456

email: guerrino.varutti@as2.sanita.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria e della comunicazione:

Elisa Pecini, 0432/921512

email: elisa.pecini@as2.sanita.fvg.it

Spett.le Ditta,

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di un "Mammografo presso il P.O. di Monfalcone".
CUP F49J17000190002 CIG 7570674DCF.

IL DIRETTORE

DELLA

SC GESTIONE GARE E CONTRATTI - ACQUISIZIONE LAVORI, BENI E SERVIZI

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, e dal capitolato tecnico e allegati, atti tutti approvati con Determinazione n. 536 del 17.07.2018 alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11; a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

PREMESSE

INDIVIDUAZIONE DELLA FORNITURA - NOTIZIE GENERALI SULLA FORNITURA

1. Stazione appaltante:

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
Via V.Veneto,174 – 34170 Gorizia
P.I./c.f. 01162270316
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Tel 0432/921457-56;

2. Provvedimento di indizione:

Procedura indetta con Determinazione n. 536 del 17.08.2018.

3. Tipo di appalto:

Appalto di fornitura;

4. Luogo di fornitura del bene:

P.O. di Monfalcone.

5. Breve descrizione del servizio:

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un Mammografo con tomosintesi comprensivo di servizi connessi presso il P.O. di Monfalcone.

Nell'appalto sono indicati anche i dispositivi e servizi accessori, che saranno computati nell'importo a base di gara con valutazione qualitativa. L'Azienda si riserva di prevedere in futuro l'acquisto dei dispositivi e servizi accessori di cui alle lettere a), b), f), g) e h) indicati nella tabella sottostante del punto 6).

Le caratteristiche tecniche e funzionali sono meglio descritte dettagliatamente nella documentazione allegata alla presente lettera invito.

6. Quantitativo o entità dell'appalto (in euro, IVA esclusa):

L'importo complessivo della fornitura soggetta a ribasso è di € **188.600,00 (centoottantottomilaseicento/00 euro)**, di cui **3.600,00** per oneri di sicurezza oltre all'IVA di legge, così costituito:

Mammografo digitale con tomosintesi	
Prezzo unitario (€ - IVA esclusa)	125.000,00

Dispositivo accessorio	Prezzo unitario a base d'asta dispositivo accessorio (€ - IVA esclusa)
a) Poltrona regolabile in altezza, totalmente reclinabile, inclinabile lateralmente (braccioli a scomparsa per consentire l'esecuzione di biopsie stereotassiche in tutte le angolazioni	1.500,00
b) Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo, utilizzabile con metodo VABB	19.000,00
c) Workstation di refertazione addizionale con doppio monitor digitale da almeno 21" ad altissima risoluzione non inferiore a 5 Mp (o monitor unico equivalente con dimensioni > 33" e risoluzione > 10 Mp) ; configurati e tarati per l'ottenimento della massima qualità nell'esecuzione di esami mammografici (2D, Tomosintesi 3D) che consentano di visualizzare le immagini full-screen in scala 1:1, in grado di ricevere ed integrare immagini provenienti da altre modalità	15.000,00
d) Software CAD (Computer Aided Detection) specifico per l'identificazione assistita di lesioni sospette	7.000,00
e) Software di quantificazione della densità della mammella sulla base dei dati della mammografia 2D o di tomosintesi	4.000,00

Servizi accessori	Canone annuo a base d'asta
--------------------------	-----------------------------------

	(€ - IVA esclusa)
f) Estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi sul mammografo digitale con tomosintesi	13.500,00
g) Estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi sul sistema per esecuzione biopsie	1.800,00
h) Estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi sul la workstation di refertazione addizionale	1.800,00

7. Procedura di aggiudicazione:

Procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto.

L'offerta economica verrà espressa attraverso l'indicazione di un ribasso percentuale unico che verrà applicato sulla somma di € **185.000,00 (centoottantacinquemila/00 euro)**, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/ 2016 e ss.mm.ii..

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, in busta chiusa sigillata, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, presso l'Ufficio Protocollo della stazione appaltante (Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia),
entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 03 agosto 2018

Orario di apertura dell'Ufficio Protocollo:

dal lunedì al venerdì e i giorni prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
mercoledì dalle ore 13.45 alle ore 15.45

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante.

Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d'invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all'esterno, in forma chiara e leggibile, l'esatta denominazione o ragione sociale e l'indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) della concorrente, nonché la dicitura: **“OFFERTA PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI PRESSO IL P.O. DI MONFALCONE – NON APRIRE”**.

All'interno del plico d'invio devono essere contenute numero 3 (tre) buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all'esterno la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo della concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura:

- BUSTA 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA”
- BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA”

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura;

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e non saranno ammesse offerte in aumento.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenuti ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

2. Contenuto della busta "A" - Documentazione Amministrativa:

Una prima busta denominata "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" la quale dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) **dichiarazioni (All.1)** relative alle condizioni di ammissione con la quale l'offerente dichiara:
 - a.1) la propria situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale);
 - a.2) assenza delle cause di esclusione di cui al successivo Punto 2.2 PARTE PRIMA;
 - a.3) il possesso dei requisiti relativi alla capacità di cui al successivo Punto 2.3 PARTE PRIMA;
- b) **cauzione provvisoria**, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo **non inferiore a € 3.772,00 (tremilasettecentosettantadue/00 euro) pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) **impegno di un fideiussore**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del D.Lgs n.50/2016, se l'offerente risulta aggiudicatario;
tale impegno:
 - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1); c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo punto 3, lettera a) PARTE PRIMA ;
- e) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** indicazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente subappaltare. Il limite della quota subappaltabile è il 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 11, 12 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i medesimi contenuti;

- f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato all'operatore economico designato esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; l'impegno alla costituzione può essere omesso se viene presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo punto 4, lettera f), punto f.2) PARTE PRIMA;
- f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi:
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di capacità di cui al successivo punto 2.3 della PARTE PRIMA, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
g.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. ; g.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 2.1 PARTE PRIMA;
- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** dichiarazioni e documentazione prescritta dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- i) ai sensi dell'art. 52 e 76 del D.Lgs n. 50 del 2016 a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione, dichiarazione:
1.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
1.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
1.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- l) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
1.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
1.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
1.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
1.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- m) il **Capitolato tecnico**, la presente **lettera di invito e allegati, e il patto d'integrità, sottoscritti** dal concorrente (titolare o legale rappresentante se trattasi di ditta individuale o societaria);

2.1. Situazione personale dell'offerente: (articoli 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 1, attestanti le seguenti condizioni:

- a) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83, comma 1) lett. a) del D.Lgs 50/2016 costituiti dall'**iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura**; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare e i direttori tecnici in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci e i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);

- il procuratore o l'instatore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del punto 2, lettera d) della PRIMA PARTE;

2.2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi:

- a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- c) L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di *revoca della condanna medesima*.
- d) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- e) esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- f) Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- g) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- h) Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dall'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- i) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- j) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
- k) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- l) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- m) Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo 80 del Codice.

2.3) capacità economica e finanziaria e Capacità tecniche e professionali:

(articolo 83 comma 1 lettera b) e c) del d.lgs. n. 50 del 2016).

Dichiarazione redatta ai sensi del punto 1 della Parte Terza, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 comma 1) lett. a) e b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- di avere realizzato un importo, con riferimento al **triennio 2015/2016/2017**, almeno pari all'importo in appalto di cui al punto 6 delle premesse, come da dichiarazioni IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E. (ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione); ***Se, per giustificati motivi, (es. costituzione o inizio dell'attività da meno di tre anni), il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica- finanziaria mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.***
- un elenco delle principali forniture analoghe all'oggetto di gara effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture effettuati più di cinque anni prima;

Per i seguenti operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016:

- comma b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- comma c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2.4) Documento di gara unico europeo (**DGUE**), (**All. 7**) compilato sull'apposito modello, sottoscritto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 allegando copia del documento d'identità, qualora il firmatario non abbia già allegato il documento ad altre dichiarazioni presenti nel plico. Il documento dovrà essere compilato in base a quanto descritto nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, oltre alle indicazioni fornite in nota all'interno del modello stesso.

Gli offerenti potranno utilizzare il modulo messo a disposizione dall'Azienda tra i documenti di gara, quindi stamparlo e compilarlo manualmente. L'offerente potrà fare ricorso a fogli aggiuntivi qualora le informazioni da riportare sul modello siano più ampie dello spazio editabile: in quel caso avrà cura di riportare sul modello che le informazioni proseguono su un allegato compilato con libertà di forma, precisandone il numero qualora gli allegati fossero più di uno. Eventuali mandanti di RTI, imprese ausiliare o imprese consorziate per le quali un dato consorzio concorre, dovranno anch'essi compilare un proprio DGUE;

2.5) **copia del "PASSOE"** debitamente sottoscritto, rilasciato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dalla Società appaltante. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall'ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE;

2.6) Attestazione del versamento a favore dell'ANAC del contributo appalti di **Euro 20,00 (euroventi/00)** di cui alla delibera dell'Autorità n.1377/2016, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi". I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG.

3. Contenuto della busta "B" - OFFERTA TECNICA"

Una seconda busta virtuale denominata **BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA** che dovrà contenere la seguente documentazione a **pena di esclusione**:

- a) **Schede tecniche e/o prospetti illustrativi e/o relazioni tecniche dei prodotti e dei servizi di assistenza tecnica offerti**, di quanto offerto, completi di tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione, secondo i parametri e i pesi previsti per l'attribuzione del punteggio tecnico;
- b) **Allegato 4 "Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi"** debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante;

- c) **Certificato CE** ed eventuale certificazione UNI CEI ISO 9000 (o similare), in copia conforme all'originale con dichiarazione dell'Ente notificatore;

Gli operatori economici potranno essere invitati a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'offerta tecnica.

La sottoscrizione dell'offerta tecnica costituisce un elemento essenziale; in caso di mancanza della sottoscrizione, la regolarizzazione dovrà avvenire in seduta pubblica prima dell'ammissione dei concorrenti.

Nel caso di concorrenti con idoneità pluri-soggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da:

- in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = soci e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società* = amministratori con poteri di rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e direttore tecnico;
- procuratori speciali o generali delle società.

Si precisa che l'offerta tecnica, a pena esclusione, non deve recare alcun riferimento ai prezzi.

A corredo dell'offerta tecnica, il concorrente ai sensi dell'art. 53 comma 5 del DL 50/2016, deve inoltre indicare, motivando adeguatamente, quali tra le informazioni fornite inerenti l'offerta presentata, costituiscono **segreti tecnici o commerciali** pertanto esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 del medesimo decreto. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione ne consentirà l'accesso. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

4. Contenuto della busta "C" - Offerta economica.

In questa terza busta virtuale deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta economica, che dovrà essere inserita a sistema, è espressa attraverso l'indicazione di un ribasso percentuale unico che verrà applicato sulla somma di euro **185.000,00**, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente punto 2 PARTE PRIMA;
- b) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere (se previsto dal sistema); in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Punto 2, Parte Prima lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Punto 2 Parte Prima lettera f), punto f.2);
- e) ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i propri costi della manodopera;

L'offerta economica dovrà assolvere l'obbligo dell'imposto di bollo pari ad euro 16,00.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni contenute nella presente lettera d'invito e relativi allegati, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Azienda non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla selezione non avranno conseguito piena efficacia giuridica;

L'offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

La Valutazione delle offerte tecnico-economiche sarà effettuato da apposito Commissione nominata a seguito della scadenza della data per la presentazione delle offerte.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di non affidare la fornitura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Punto 2, PARTE PRIMA, lettera b) , è ridotto del 50 per cento per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con le seguenti precisazioni:

- a) la certificazione è segnalata dal concorrente **allegando l'originale o la copia autentica della certificazione, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;**
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

5.2. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Punto 2.1, PARTE PRIMA;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici dei servizi;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Punto 2.3 PARTE PRIMA, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Punto 2.1, PARTE PRIMA, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Punti 2.2 e 2.3 della PARTE PRIMA, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

Tutta la documentazione presentata, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del rappresentante legale o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente. La mancata sottoscrizione digitale comporterà l'esclusione dalla gara.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.3 del D.Lgs 50/2016 con l'utilizzo sistema aggregativo-compensatore di cui all'allegato P del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 da una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 comma 3 ultimo paragrafo del DL 50/2016, sulla base della valutazione degli elementi di seguito riportati:

	MAX
PREZZO	30 punti
QUALITA'	70 punti

1.1 Criterio di valutazione della «Offerta Tecnica» (Peso 70)

I punti relativi al parametro qualità saranno attribuiti da un'apposita Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata. L'attribuzione del punteggio sarà eseguita sulla base dei parametri sotto indicati che saranno valutati in relazione alle specifiche finalità cliniche richieste.

Se non diversamente indicato, i punteggi sottoparametro oggetto di valutazione, verranno attribuiti con le modalità di cui **all'allegato 3 "Tabella prodotti in gara e loro valutazione"**:

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà nel modo seguente: per i parametri che nelle tabelle (All.2) riportano la dicitura "ponderale" verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del prodotto offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo due cifre decimali ottenute per troncatura della media matematica) dai singoli componenti per ogni elemento qualitativo di tipo "ponderale". Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento qualitativo.

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		Coefficiente
Insufficiente	Requisiti e performance non sufficienti	0,00
Sufficiente	Requisiti e performance sufficienti	0,25
Discreto	Requisiti e performance interessanti, ma senza particolare rilievo	0,50
Buono	Requisiti e performance di rilievo	0,75
Ottimo	Requisiti e performance eccellenti	1,00

Per i parametri che riportano la dicitura "On/Off", per ogni prodotto offerto, verrà attribuita collegialmente, dalla Commissione Giudicatrice, la totalità dei punti previsti se il requisito è presente per il prodotto offerto, o nessun punto se il requisito non è presente.

Per i parametri che nelle tabelle di cui all'allegato 2 riportano la dicitura "lineare" sarà invece attribuito un punteggio linearmente crescente/decrecente secondo le indicazioni riportate in tabella;

Ciascun concorrente dovrà conseguire in fase di valutazione tecnica almeno 42 punti, pena l'esclusione dalla gara.

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

- 1) alla dichiarazione di non ammissibilità alle fasi successive della gara per i concorrenti che non avessero conseguito un punteggio di almeno 42 punti su 70 punti disponibili;
- 2) successivamente, per i soli concorrenti ammessi per aver conseguito un punteggio pari o superiore a 42 punti, alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto per il criterio e il sub-criterio stesso; in tale caso la commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per il criterio e sub-criterio e ai restanti concorrenti il punteggio in forma proporzionale;
- 3) infine, alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 70 punti qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito 70 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma proporzionale
- 4) alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente ammesso.

1.2. Criterio di valutazione della «Offerta Economica» (Peso 30)

Nell'ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all'offerta che presenterà il “**valore economico per l'individuazione del miglior offerente**” più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo

la seguente formula:
$$PPI = \frac{P_{Min}}{PI} * 30$$

Dove:

PP_I = Punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerate

P_I = Prezzo dell'offerta considerata

P_{Min} = Prezzo dell'offerta più bassa

30 = Punteggio massimo previsto per il prezzo

Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti esclusi rimarranno chiuse agli atti della gara.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

L'Autorità che presiede il seggio di gara, il giorno 07 agosto 2018 alle ore 10.00 presso gli uffici della SC Gestione Gare e Contratti – Acquisizione lavori, beni e servizi Via Natisone, n. 11 Palmanova (UD), in seduta aperta ai soli soggetti invitati.

Apertura della prima busta, denominata BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- a) il Presidente del seggio procederà all'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e potrà invitare i concorrenti a completare la documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e provvede a verificare:
- b) sulla base della documentazione contenuta nella busta "A" provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di operatori economici, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
 - b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari

- di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) fermo restando quanto previsto al Punto 1.2 lettera e) della PARTE SECONDA, provvede a proclamare l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi tecniche ai sensi del successivo Punto 2.1 della PARTE SECONDA;
 - d) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
 - e) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
 - e.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Punto 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo;
 - f) Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni, quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi alla fase successiva.

2.1.) Apertura della Busta "B" «Offerta Tecnica»

Il presidente del seggio di gara procederà all'apertura delle seconda busta denominata "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto e procederà quindi all'esame dell'offerta tecnica:

- a) alla valutazione degli elementi tecnici avviene utilizzando i criteri di cui al punto 1.1. della PARTE SECONDA sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- b) all'assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'Offerta Tecnica previsto al punto 1.1. della PARTE SECONDA, della presente lettera d'invito in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- c) all'eventuale non ammissibilità dell'offerta che non ha conseguito almeno un punteggio minimo di 18 punti;
- d) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera b), formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- e) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta Tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dalla lettera d'invito per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'**Offerta Tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta Tecnica**; i punteggi nella graduatoria provvisoria di cui alla lettera c) sono adeguati di conseguenza, nell'invarianza dell'ordine di classifica; la riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi del punto 1.2. lett. b e c della PARTE SECONDA;

2.2) Apertura della Busta "C" Offerta economica e formazione della graduatoria.

Il Presidente del seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dagli stessi operatori, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, in seduta pubblica, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente punto 2.1 della PARTE SECONDA relativa alle Offerte Tecniche:

- a) procede, per ciascuna busta dell'offerta alla sua apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a.3) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di esclusione di cui al presente bando ovvero del DL 50/2016;

- b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
- c) se non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1.2 lettera c) della PARTE SECONDA, proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1.2 lettera c) della PARTE SECONDA, dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del successivo Punto 8 PARTE SECONDA;
- e) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per gli elementi qualitativi. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi quantitativi e qualitativi, si procederà mediante sorteggio.
Il seggio di gara, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo ai sensi dell'articolo 1.2. della PARTE SECONDA.
- f) **Formazione della graduatoria provvisoria:**
Il Presidente del seggio di gara, senza soluzione di continuità, procede:
 - alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche con il punteggio dell'Offerta Economica;
 - alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente punto 1.;
 - a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- g) dichiara chiusa la seduta.

3. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono documentate ai sensi dell'articolo 99 comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

4. Aggiudicazione:

- a) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta di aggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione della proposta aggiudicazione provvisoria;
- b) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - b.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - b.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - b.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- c) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
 - c.1) può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti alla Parte prima, Punto 2.1 PARTE PRIMA, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il

caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate; c.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in Punto all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

- d) l'aggiudicazione definitiva è comunicata (Art. 76 comma 5 del DL 50/2016) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

5. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.3) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - a.4) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
 - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.7) Per la dimostrazione dell'importo dei lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio 2015/2016/2017 mediante presentazione di certificati di esecuzione/fatture (in originale o copia resa conforme) degli stessi rilasciati dai committenti privati, dai quali risulti che i lavori/servizi sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito; nel caso di committenti pubblici è sufficiente che il concorrente fornisca un elenco dettagliato con le indicazioni del committente oggetto dell'appalto e relativo importo, la stazione appaltante provvederà d'ufficio ai controlli;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
 - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7 se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

6. Eventuale verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse:

quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1.2. lettera c) della PARTE SECONDA, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

6.1 Modalità di verifica delle giustificazioni:

la verifica avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene

- contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Punto 8.2 PARTE SECONDA;
 - c) assegnando all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
 - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
 - f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
 - g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi: h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
 - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
 - j) per quanto non previsto dalla presente lettera di invito alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 97 del D.Lgs 50/2016.

6.2 Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento del servizio;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire il servizio;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Punto 7, numero 2), delle Premesse, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.6) utile d'impresa;
 - d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 97, comma 5 lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
--

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza, mediante firma digitale in formato elettronico; a.4) omissis ;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo Punto 2 PARTE TERZA, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 83 comma 3, 90, comma 8, e 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Punto 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

3. Informazioni e disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
 - sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- c) controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Gorizia, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile della SC Gestione Gare e Contratti – Acquisizione lavori, beni e servizi nella persona del dott. Guerrino Varutti;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia Giulia, sede/sezione di Trieste, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
 - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:
 - della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
 - e.4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- f) accesso agli atti:** l'accesso agli atti di gara è consentito nei modi e nei tempi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice appalti) e gli articoli 22 (comma 1 e 3) e 24 (comma 3) della legge 241 del 7 agosto 1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- g) norme richiamate:** fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ora vigenti);

h) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;

i) tutte le comunicazioni, chiarimenti e scambio di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate e rese tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Guerrino Varutti e-mail: guerrino.varutti@as2.sanita.fvg.it tel 0432-921456.

IL DIRETTORE
Dott. Guerrino Varutti

Allegati:

1. *Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione;*
2. *Capitolato tecnico;*
3. *Tabella prodotti in gara e loro valutazione*
4. *Dichiarazione sussistenza dei requisiti minimi (e preferenziali)*
5. *Modello d'offerta*
6. *Patto d'Integrità*
7. *DGUE*